

F.I.P.D.RAI

**FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA'
DEL GRUPPO RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI**

STATUTO del Fondo F.I.P.D.RAI

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2024)

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art.10 - Prestazioni pensionistiche

Art.11 - Erogazione della rendita

Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art.13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art.14 - Organi del Fondo

Art.15 - Assemblea degli aderenti - Composizione

Art.16 - Assemblea degli aderenti - Attribuzioni

Art.17 - Assemblea degli aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art.18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

Art.19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

Art. 36 - Clausola compromissoria

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 - Rinvio

Art. 40 - Prestazioni pensionistiche -iscritti di cui all'Accordo sindacale del 23 dicembre 1985 –
Gestione transitoria

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti.

1. È costituito il "FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI" in forma abbreviata "F.I.P.D.RAI" (di seguito denominato "Fondo"), in attuazione dell'accordo aziendale stipulato in data 6 aprile 1989 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "fonti istitutive"). Il F.I.P.D.RAI è il Fondo di riferimento dei dirigenti della RAI e delle società dalla stessa controllate ex art. 2359 cod. civ., che applichino il contratto collettivo di lavoro della RAI e gli accordi sulla previdenza complementare.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Roma, presso la sede legale della RAI-Radiotelevisione italiana, di seguito denominata "RAI".
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fipdrai@postacertificata.rai.it.

Art. 2 - Forma giuridica.

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto alla Sezione I dell'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1436.

Art. 3 - Scopo.

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo.

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione.

1. Sono "Destinatari del Fondo" i Dirigenti delle Società del Gruppo RAI ed i loro soggetti fiscalmente a carico.
2. Ferme restando le iscrizioni al Fondo già in essere alla data del 28 aprile 1993 relative ai dirigenti assunti a tempo indeterminato (di seguito "vecchi iscritti"), possono iscriversi volontariamente al Fondo, previa esplicita domanda (c.d. "adesione esplicita"):
 - a) i dirigenti assunti o promossi dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che trasferiscano al Fondo la propria posizione pensionistica complementare maturata presso una forma pensionistica complementare preesistente alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla quale risultino iscritti antecedentemente al 29 aprile 1993. Ai predetti dirigenti è riconosciuta la qualifica di "vecchio iscritto";
 - b) i dirigenti assunti o promossi dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
 - c) dal 1° gennaio 2007, i dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o

superiore a 6 mesi;

d) i soggetti fiscalmente a carico dei Dirigenti aderenti al Fondo.

3. Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, sono "Aderenti" del Fondo anche i Dirigenti, come individuati al comma precedente, che aderiscano attraverso il conferimento tacito del TFR (c.d. "adesione tacita").

4. Con il termine "Beneficiari" si intendono i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari.

Art. 6 - Scelte di investimento.

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto e, al fine di realizzare l'obiettivo di cui all'art. 3, gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti assicurativi con imprese di assicurazione di cui al D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni. La politica di investimento del comparto, le relative caratteristiche e il profilo di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.

2. Il comparto è di tipo garantito destinato ad accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7 - Spese.

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) direttamente a carico del datore di lavoro:

i. in cifra fissa;

a.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del Fondo;

b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1. sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti ed i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione.

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito "Decreto").

3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale.

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto.

3. Ai fini del calcolo del valore del patrimonio del comparto, dato il suo investimento in gestioni separate assicurative, le attività sono valutate sulla base delle norme che regolano la valorizzazione dei predetti strumenti.

4. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante alla valorizzazione del mese in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche.

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano

erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Con la richiesta della RITA, la posizione individuale rimane in investimento presso il Fondo e viene periodicamente disinvestita.

6. Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.

10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita.

1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale.

1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica

complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.

d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata ovvero riscattare nella misura del 50%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni.

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non

reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo.

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Direttore Generale.

2. Il Fondo, nell'ambito del sistema di governo, prevede la Funzione Fondamentale di Gestione del Rischio e la Funzione Fondamentale di Revisione Interna.

Art. 15 – Assemblea degli aderenti – Composizione.

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli aderenti.

Art. 16 – Assemblea degli aderenti – Attribuzioni.

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci di propria competenza;
- c) delibera sulla revoca e sull'azione di responsabilità da promuovere nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante per tale attività e gli eventuali criteri di adeguamento di questo nel corso dell'incarico;
- e) sentito il Collegio dei Sindaci, revoca per giusta causa il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, provvedendo contestualmente a conferire detta funzione ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale, secondo le modalità indicate alla lettera d). L'Assemblea delibera sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

f) delibera su questioni di volta in volta proposte all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

a. salvo quanto previsto dal successivo art. 37, comma 2, delibera le modificazioni del presente Statuto;

b. delibera sullo scioglimento del Fondo, in conformità con quanto previsto dai successivi art. 17, comma 6 e art. 38.

Art. 17 – Assemblea degli aderenti – Modalità di funzionamento e deliberazioni.

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio stesso. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi agli aderenti, con i mezzi ritenuti più utili a raggiungere la platea degli aderenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione. In casi di particolare urgenza è ammessa la trasmissione della convocazione almeno tre giorni prima della riunione. Nella comunicazione sono indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea, eventualmente anche in seconda convocazione. L'Assemblea si riunisce anche fuori della sede legale, negli uffici che saranno di volta in volta resi noti nella relativa comunicazione. È consentita la partecipazione a distanza alle sedute dell'Assemblea mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o in videoconferenza, purché sia permesso a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e votare in tempo reale. Il Presidente con il supporto del Segretario accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In caso di riunione con partecipazione a distanza, la convocazione riporta, anche mediante rinvio ad altra comunicazione o applicativo in uso, le modalità operative utili ad attivare il collegamento.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Fondo; in sua mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente *pro tempore*. L'Assemblea nomina, altresì, un Segretario.

3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli aderenti, ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento del 50% più uno degli aderenti in prima convocazione e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti aderenti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

6. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, con l'intervento dei tre quarti degli aderenti in prima convocazione e con l'intervento del 50% più uno in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.

7. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Ogni aderente può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro aderente. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun aderente le deleghe non possono superare il numero di due.

8. Alle Assemblee intervengono anche i membri del Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di voto sulle materie per le quali gli stessi sono già stati chiamati ad esprimere un parere. I membri del Collegio dei Sindaci intervengono alle Assemblee, senza facoltà di voto.

9. Fermo restando le medesime modalità di convocazione, di funzionamento e di deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di surrogare con un *referendum* l'Assemblea degli aderenti, definendo le relative modalità di effettuazione.

10. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono redatti dal Segretario e sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente, a meno che lo stesso debba essere, ai sensi di legge, redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione.

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sei componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea degli aderenti sulla base di liste presentate dall'Associazione dei dirigenti RAI e Società del Gruppo-ADRAI e metà nominati dalla RAI in qualità di capogruppo.
2. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea degli Aderenti avviene con le seguenti modalità:
 - a) l'ADRAI, tenuto conto di quanto previsto dai precedenti commi, raccoglie le candidature e predispone una lista dei candidati;
 - b) l'Assemblea procede all'elezione, anche attraverso il sistema del referendum;
 - c) risultano eletti i tre candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti;
 - d) altri aspetti operativi sono contenuti nell'apposito regolamento elettorale concordato tra Rai e F.I.P.D.RAI.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
7. Fino al subentro dei nuovi nominati, gli Amministratori precedentemente in carica continuano a svolgere le proprie funzioni.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori.

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, se trattasi di un Amministratore nominato dalla RAI questa deve provvedere alla sostituzione. Se trattasi di un Amministratore eletto dagli aderenti, gli subentra colui che, nella votazione di nomina ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto; in mancanza, si procederà ad apposita votazione entro tre mesi, in cui risulterà eletto chi tra gli aderenti al Fondo raccoglierà il maggior numero di voti.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni.

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni

fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;

c) definisce la politica di remunerazione;

d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

f) definisce i piani d'emergenza;

g) effettua la valutazione interna del rischio;

h) individua le linee di indirizzo della gestione e definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di cui all'art. 6 e il sistema di controllo della gestione, verificando i risultati della gestione delle risorse;

i) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

j) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

k) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

l) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

m) nomina il Direttore generale;

n) redige il progetto di bilancio annuale e la relazione da sottoporre all'Assemblea degli aderenti;

o) nomina un Segretario del Consiglio, che può anche non essere membro del Consiglio stesso;

p) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria del Fondo adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati;

q) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione tempo per tempo vigente e stipula le relative convenzioni;

r) delibera sull'adeguamento dello Statuto del Fondo nelle ipotesi di cui al successivo art. 37, comma 2;

s) riferisce alla COVIP ogni evento o vicenda in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e comunica i provvedimenti adottati, ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

t) individuare, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto l'assetto della gestione amministrativa del Fondo, adottando le conseguenti iniziative, anche sul piano della stipula degli atti contrattuali.

Art. 21 Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità.

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per iscritto, salvo casi di particolare urgenza, con almeno tre giorni di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. È consentita la partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio di Amministrazione mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e votare in tempo reale. Il Presidente con il supporto del Segretario accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In caso di riunione con partecipazione a distanza, la convocazione riporta, anche mediante rinvio ad altra comunicazione o applicativo in uso, le modalità operative utili ad attivare il collegamento.

2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio medesimo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In

caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente.

1. Il Presidente del Fondo è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Consiglio designati dalla RAI.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

- a) sovrintende al funzionamento del Fondo, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea degli iscritti;
- c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi;
- e) può, per determinati atti, conferire delega ad altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- f) cura i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
- g) trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo stesso è sostituito da uno dei membri nominati dalla RAI.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione.

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, di cui la metà eletti dall'Assemblea degli aderenti sulla base di liste presentate dall'Associazione dei dirigenti della RAI (ADRAI) e delle Società del Gruppo e la metà nominati dalla RAI.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le modalità specificate nel Regolamento elettorale di cui al precedente art. 18, comma 4, lettera e).

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente

designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Fino al subentro dei nuovi nominati, i Sindaci precedentemente in carica continuano a svolgere le proprie funzioni.

9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo tra i componenti eletti dagli aderenti su liste presentate dall'ADRAI.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni.

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna

4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità.

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

2. Le convocazioni sono fatte per iscritto dal Presidente del Collegio con almeno tre giorni di preavviso potranno essere effettuate anche con modalità informatiche. È consentita la partecipazione a distanza alle sedute del Collegio dei Sindaci mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o in videoconferenza, purché sia permesso a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e deliberare in tempo reale. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In caso di riunione con partecipazione a distanza, la convocazione riporta, anche mediante rinvio ad altra comunicazione o applicativo in uso, le modalità operative utili ad attivare il collegamento.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in

conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Supporta il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali.

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualevolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione.

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 – Conflitti di interesse.

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 – Gestione amministrativa.

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio.

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio.

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione.

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata direttamente dall'interessato o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari.

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami.

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36 – Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie fra gli aderenti ed il Fondo saranno sottoposte alla decisione di tre arbitri, dei quali due da nominarsi uno ciascuno dalla parte attrice e dalla parte convenuta; essi nomineranno un terzo arbitro che svolgerà le funzioni di Presidente; in caso di disaccordo sul nome, esso dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale di Roma.
2. L'arbitrato è irrituale e la decisione avviene secondo diritto.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 – Modifica dello Statuto.

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP secondo la normativa tempo per tempo vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio.

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le società del Gruppo RAI e l'ADRAI.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 40 - Prestazioni pensionistiche –iscritti di cui all'Accordo sindacale del 23 dicembre 1985 – Gestione transitoria

1. I vecchi iscritti che risultino, altresì in possesso dei requisiti di cui all'Accordo sindacale 23 dicembre 1985 ed al successivo Regolamento 3 febbraio 1986, possono optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo costituito dal conto individuale accantonato presso la RAI sino al 31 dicembre 1988 e dal capitale di cui alla posizione individuale accantonata presso il Fondo nel periodo successivo.

2. In questa ipotesi, la RAI provvede a trasferire l'importo accantonato nel conto individuale al Fondo che – a norma della convenzione 13 febbraio 1996 stipulata tra la RAI ed il FIPDRAI – liquida il medesimo unitamente alle quote di propria competenza.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, i vecchi iscritti in possesso dei requisiti di cui all'Accordo sindacale 23 dicembre 1985 ed al successivo Regolamento 3 febbraio 1986, possono optare per il trattamento pensionistico integrativo ivi previsto, rinunciando a qualunque altra forma di rendita prevista dal presente Statuto.

4. In tal caso, il Fondo determina l'importo della rendita vitalizia derivante dal capitale accumulato nella posizione individuale al Fondo a norma del precedente art. 10, comma 5. La differenza tra il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dell'Accordo e del Regolamento richiamati e la predetta rendita vitalizia determinata dal Fondo costituisce la quota di trattamento a carico della RAI.

5. L'erogazione complessiva del trattamento pensionistico integrativo avviene, sulla base degli accordi intervenuti tra la RAI ed il FIPDRAI, da parte del Fondo, previo trasferimento mensile da parte della RAI delle quote di sua pertinenza.

6. L'eventuale rivalutazione del trattamento pensionistico integrativo è interamente a carico della RAI.

7. Il trattamento pensionistico spettante al pensionato deceduto ai sensi delle norme di cui sopra è reversibile alla vedova ed ai figli secondo le norme e le percentuali previste per l'assicurazione generale obbligatoria.